

CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 26 DEL 4 SETTEMBRE 2020

Oggetto: Sentenza n. 614/2020 relativa alla Causa Civile n. r.g. 4165/2017 promossa dal Comune di Atri contro il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino" – Nomina dell'Arbitro in Rappresentanza del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino", nel Collegio Arbitrale.

L'anno 2020, il giorno 4 del mese di settembre, in Atri, Via Mattucci, sn presso la sede del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino" (di seguito "Consorzio"), la Commissaria Straordinaria, Arch. Laura D'Alessandro, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 02.11.2017, giusta D.G.R. 804 del 05/12/2016, e prorogata nell'incarico, senza soluzione di continuità, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 16 maggio 2018, assistito dal Dott. Nicola Frattura, con funzioni di segretario.

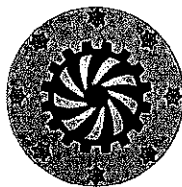
RICHIAMATO

il Decreto n. 35/2018, notificato all'Ente e al Commissario in data 24/05/2018, con il quale il Presidente della Giunta Regionale attribuiva al Commissario Straordinario tutti i poteri consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli organi dell'Ente commissariato previste dalla normativa vigente, assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L.R. 36/2013;

PREMESSO

che:

- lo Statuto Consortile, al comma 2., Art. 52 – Risultati di esercizio – stabilisce che *"In caso di perdite d'esercizio, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, gli Enti consorziati, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, provvedono con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura corrispondente alle quote di partecipazione"*;
- gli esercizi di bilancio relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 hanno determinato perdite d'esercizio per complessivi € 1.912.122,65;
- che per quanto disposto da detto comma 2., Art. 52 – Risultati di esercizio – il Comune di Atri, la cui quota di partecipazione al Consorzio è pari al 22,56%, era tenuto a stanziare sui propri bilanci la complessiva somma di € 431.374,87 per far fronte, pro quota, a dette perdite;
- dopo vari solleciti da parte del Consorzio, con propria Deliberazione n. 40, in data 8 agosto 2017, il Commissario Straordinario pro tempore conferiva incarico per la tutela legale del Consorzio finalizzata al recupero di detto complessivo credito di € 431.374,87 vantato nei confronti di detto Comune di Atri;
- a seguito di detto incarico, il legale incaricato promuoveva un procedimento monitorio contro il Comune di Atri;
- che detta azione legale citata in oggetto è terminata con la sentenza n. 614/2020, pubblicata in data 15/07/2020, annullava il decreto ingiuntivo emesso in seguito a detto procedimento monitorio, assegnando alle parti in causa il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice Arbitrale previsto e disciplinato all'art. 70 dello Statuto Consortile;
- con propria Deliberazione n. 25 del 2 settembre 2020, la Commissaria Straordinaria dava incarico all'Avv. Fiorenzo Cieri per *"il patrocinio legale a favore del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani 'Area Piomba-Fino' per la riassunzione della causa innanzi al Giudice Arbitrale previsto e disciplinato all'art. 70 dello Statuto Consortile, di cui alla Sentenza n. 614/2020"*



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

relativa alla Causa Civile n. r.g. 4165/2017 promossa dal Comune di Atri contro il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani 'Area Piomba-Fino'";

RITENUTO

di dover procedere alla nomina da parte del Consorzio di un Arbitro in rappresentanza dello stesso Consorzio nel costituendo Collegio Arbitrale

INTERPELLATO

l'Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli in ordine alla disponibilità per l'assunzione della nomina di Arbitro in rappresentanza del Consorzio in detto costituendo Collegio Arbitrale;

ACCERTATA

la disponibilità dell'Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli alla nomina di Arbitro in rappresentanza del Consorzio in detto costituendo Collegio Arbitrale;

ACCLARATO

che

la somma prevista per l'incarico all'Avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli possa essere determinata forfettariamente complessivamente in €. 5.000/00, oltre oneri fiscali dovuti per legge;

VISTI

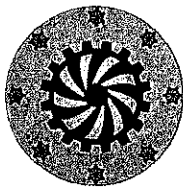
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);
- la Legge del 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge 36/2013;
- D.lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 854 del 05.12.2016;
- il DPGR n. 61 del 02.11.2017;
- il DPGR n. 35 del 16/05/2018;

PRESO ATTO

- dei pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:
- favorevole del Commissario Straordinario;

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione
2. di nominare l'**Avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli** (C.F. SGR MSM 64E02 F576F), con Studio in Ancona alla Via Russi, n. 22 in rappresentanza del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino" nel costituendo Collegio Arbitrale così come disposto nella Sentenza n. 614/2020 relativa alla Causa Civile n. r.g. 4165/2017 promossa dal Comune di Atri contro il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino";
3. di approvare la bozza di contratto allegata alla presente deliberazione;



**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
"AREA PIOMBA FINO"**

GESTIONE COMMISSARIALE

4. di assegnare la funzione di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. n. 241/1990 e s.m.i., al Direttore Tecnico del Consorzio, Dott. Nicola Frattura, relativo al compimento di tutti gli impegni derivanti dalla presente Deliberazione.

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

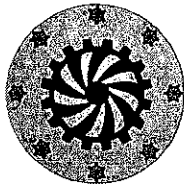
Il Segretario Verbalizzante

Il Commissario Straordinario

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

-----<-----

Parere di regolarità tecnica: favorevole dell'Arch. Laura D'Alessandro



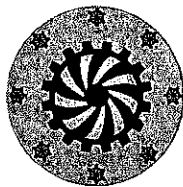
**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
“AREA PIOMBA FINO”**

GESTIONE COMMISSARIALE

Si attesta che il presente atto Deliberazione Commissariale n. 26 de 12 settembre 2020

Ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicato all'albo pretorio
online per quindici giorni a far data dal 06/11/2020

L'Incaricato del servizio



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, le parti:

1. La sottoscritta Arch. Laura D'Alessandro, nato a Vasto il 5 settembre 1967, nella qualità di Commissario Straordinario *pro tempore* e legale rappresentante del **Consorzio comprensoriale per lo smaltimento r.u. area Piomba Fino**, (c.f.: 90006190673/ p. iva: 01010730677), in forza della delibera n. 6 del 13/02/2018, di seguito "*Cliente*";

2. **Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli**, nato a Montenero di Bisaccia (CH) il 2 maggio 1964, con Studio in Ancona alla Via Russi, n. 22, , cod. fisc. C.F. SGR MSM 64E02 F576F, di seguito denominato "*Avvocato*";

stipulano e convengono quanto segue

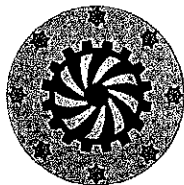
ART. 1- CONFERIMENTO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Il Cliente, ricevuta l'informativa ex art. 4, comma 3, D. Lgs. n.28/2010 e l'informativa ex D. Lgs n. 196/2003 e D. Lgs n. 56/2004, conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentare, il Cliente nel Collegio Arbitrale da costituire in applicazione della Sentenza n. 614/2020 relativa alla Causa Civile n. r.g. 4165/2017 promossa dal Comune di Atri contro il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino":

Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato che l'arbitraggio riveste per la sua natura, per le questioni di fatto e soprattutto di diritto da affrontare, nonché per gli interessi patrimoniali e non, così come manifestati dal Cliente stesso, un grado di complessità elevata, in quanto il procedimento riguarda l'esame di tutta la normativa di riferimento.

ART. 2- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Cliente conviene che l'Avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia. Il Cliente prende atto ed accetta che l'Avvocato nello svolgimento dell'incarico è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del Cliente. L'Avvocato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità di sostituti ed ausiliari per lo svolgimento della prestazione. Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare al Cliente l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno specialista della materia. In tali casi, così come nella ipotesi in cui fosse necessario affidare, anche parzialmente, la trattazione della pratica ad avvocati terzi e/o a corrispondenti, anche esteri, il Cliente avrà diretto rapporto



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

contrattuale con tali terzi che verranno incaricati e ne sopporterà il relativo costo. Qualora il Cliente non presti il consenso alla nomina del consulente tecnico e/o dello specialista e/o dell'avvocato terzo e/o del corrispondente, l'Avvocato avrà la facoltà di recedere dall'incarico conferito e il Cliente dovrà corrispondergli il compenso pattuito per l'attività fino a quel momento prestata.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per la prestazione professionale resta determinato in complessivi € 5.000,00 ad esclusione delle somme dovute per legge; ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

ART. 4 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale il Cliente si impegna a versare a titoli di anticipo in conto spese e acconto compenso professionale € 500,00.

Il saldo delle intere competenze di cui al precedente art. 3, avverrà in due soluzioni di cui la prima a conclusione dell'arbitraggio e la seconda a 30gg dell'erogazione della prima soluzione.

ART.5 -ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'Avvocato rende noto al Cliente che ha stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice _____, polizza n. _____ del __/__/__, con un massimale di € _____.

Le parti convengono che L'Avvocato è, altresì, obbligato, qualora il Cliente ne faccia richiesta scritta, a:

- fornire al Cliente un dettagliato rendiconto dell'attività prestata;
- inviare periodiche informazioni sullo stato di avanzamento dell'incarico;
- mettere a disposizione del Cliente copia degli atti del giudizio e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quella intercorsa con l'avvocato avversario;
- restituire al Cliente, al termine dell'incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli.

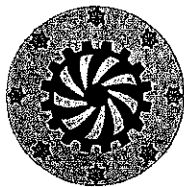
Il Cliente espressamente autorizza l'Avvocato a rilasciare informazioni sull'evoluzione dell'incarico anche al Direttore Tecnico del Consorzio Dott. Nicola Frattura.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a far rilasciare dalla parte rappresentata appositi mandati ed a conferire all'Avvocato ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e rinunciare, chiamare terzi in causa e proporre domanda riconvenzionale.

Il Cliente si impegna a prontamente comunicare all'Avvocato il cambiamento di eventuali suoi recapiti tra cui l'indirizzo, il telefono della linea terrestre di casa, il recapito telefonico del lavoro, il numero di cellulare, l'indirizzo di posta elettronica.

Il Cliente si assume ogni responsabilità circa la ricostruzione del fatto rappresentata all'Avvocato e la veridicità di qualsiasi informazione fornita all'Avvocato per l'espletamento del mandato.



CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

A semplice richiesta dell'Avvocato, il Cliente potrà a sua disposizione l'insieme delle informazioni e dei documenti in suo possesso o reperibili che si rendessero necessari e rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'incarico, rilasciando, ove richiesta, dichiarazione attestante che i documenti presentati sono completi e veritieri.

Il Cliente si assume qualsiasi responsabilità nel caso lo stesso si discosti, durante il mandato, dai consigli impartiti dall'Avvocato. Il Cliente ha l'obbligo di tenere indenne l'Avvocato e i suoi collaboratori da qualsiasi pretesa di terzi connessa all'esecuzione dell'incarico ricevuto, e di rifondere loro i costi ragionevolmente sostenuti per resistere a tali pretese.

Il Cliente si asterrà dal compiere tutti quegli atti che possano minacciare l'indipendenza professionale dell'Avvocato e dei suoi collaboratori, quali l'offerta a questi ultimi di incarichi di ogni tipo. E', altresì, obbligo del Cliente pagare all'Avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo entro il quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi. In caso di mancato pagamento, l'Avvocato avrà la facoltà di recedere dall'incarico, salvo il diritto alla corresponsione dei compensi maturati ed al rimborso delle spese eventualmente anticipate.

ART. 7 – RICHIAMO DI ALTRE NORME

Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense. Nel caso di nullità di una o più delle presenti disposizioni per contrasto con norme legislative inderogabili e/o contrasto con norme deontologiche dell'ordinamento professionale degli Avvocati italiani, tali disposizioni si intenderanno di diritto sostituite, nei soli limiti del contrasto, da quanto legislativamente o deontologicamente previsto.

Letto, confermato e sottoscritto in Atri _____.

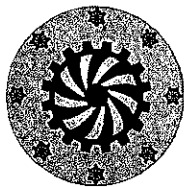
Il Cliente

L'Avvocato

Per approvazione espressa degli Artt. nr. 1 (**conferimento ed oggetto dell'incarico**), n. 3 (**determinazione del compenso**) e n. 4 (**termini di corresponsione del compenso**) nella quali si dichiara di essere consapevoli ed informati del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Il Cliente

L'Avvocato



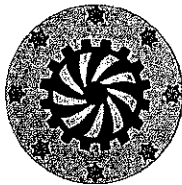
**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
"AREA PIOMBA FINO"**

GESTIONE COMMISSARIALE

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli articoli nn. **2 (modalità di svolgimento dell'incarico)**, **3 (determinazione del compenso)**, **4 (termini di corresponsione del compenso)**, **5 (assunzione di responsabilità ed obblighi del professionista)** e **6 (obblighi del cliente)** dichiarano espressamente di approvarle.

Il Cliente

L'Avvocato



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D. Lgs. n. 56/2004 (Normativa antiriciclaggio)

Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

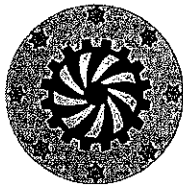
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo Studio Legale Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli con sede in Ancona, Via Russi, n. 22, nella persona dell'Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli.

10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D. Lgs. 56/2004.

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari.

Atti, lì ____/____/____

firma cliente leggibile



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

Se prevista

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE EX ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28

il sottoscritto _____ nato il _____ dichiara di essere stato informato dall'Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali, e che per mediazione si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. Il mediatore ha l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza. Il tentativo di mediazione può svolgersi presso un organismo pubblico o privato e al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. Il regolamento garantisce la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Lo stesso dichiara di essere stato edotto su quanto segue:

1. Effetti della domanda di mediazione e termini

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Tale termine non ha natura processuale, decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il suo deposito e non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Riservatezza

Il mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento salvo consenso della parte dichiarante. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

3. Proposta del mediatore

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Se è raggiunto un accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta: il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

4. Efficacia del verbale

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

5. Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui in precedenza, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il sottoscritto ribadisce di aver ricevuto una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione circa la possibilità di adire la procedura di mediazione prima di intraprendere il giudizio civile da promuoversi dinanzi

_____ nei confronti di _____ e dichiara di ☐ volersi / ☐ non volersi avvalere di detta procedura.

Atri, li _____

_____ firma cliente

_____ Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli